

DE' TOSCHI S.p.a.

Sede Legale in Bologna, piazza Minghetti 4/d

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Parte Speciale "A"

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Art. 24 e 25 D.lgs 231/2001

Bologna 04 Febbraio 2014

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di De Toschi S.p.a. è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del • 2014 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [\[381 commi 2 lett. i\) 3 e 4\]](#).

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [\[381 commi 2 lett. i\) 3 e 4\]](#) :

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [\[162 comma 2 c.p.m.p.\]](#);

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [\[649\]](#).

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [\[120\]](#), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante [\[61\]](#).

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

[I]. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [\[316-bis\]](#).

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [[323-bis](#), [640-bis](#)].

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo [640-bis](#), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni

o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Ad esempio, a puro titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse “violato” il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Concussione (art. 317 c.p.)

[I]. Il pubblico ufficiale [357] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni [32-quater, 317-bis, 323-bis].

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.)

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [32-quater], [319-ter, 320, 321, 322 commi 1 e 3, 323-bis].

[II]. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno [319-ter, 320, 323-bis].

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni [32, 32-quater], [319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 commi 2 e 4], [323-bis; 381 commi 2 lett. b e 4 c.p.p.].

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

[I]. Le disposizioni dell'articolo [319](#) si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio [[358](#)]; quelle di cui all'articolo [318](#) si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio [[358](#)], qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato [[32-quater](#)].

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [[321](#), [323-bis](#)].

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [[357](#)] o ad un incaricato di un pubblico servizio [[358](#)] che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo [318](#), ridotta di un terzo [[323-bis](#)].

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [[357](#)] o un incaricato di un pubblico servizio [[358](#)] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole [2](#) soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo [319](#), ridotta di un terzo [[323-bis](#)].

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale [[357](#)] o all'incaricato di un pubblico servizio [[358](#)] che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo [318](#) [[323-bis](#)].

[IV]. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale [[357](#)] o all'incaricato di un pubblico servizio [[358](#)] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo [319](#) [[32-quater](#)], [[323-bis](#)].

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

[I]. Se i fatti indicati negli articoli [318](#) e [319](#) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [[442 comma 2](#), [533,605 comma 1 c.p.p.](#)] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la favorevole definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di

Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'incriminazione ha natura sussidiaria, essendo punita solo se il fatto non costituisce più grave reato.

Estensione ambito di applicazione (322 bis)

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 D. Lgs. 231/01 (corruzione, istigazione alla corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione) si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 (incaricato di un pubblico esercizio) e 322 bis (membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri).

A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).

Per quanto concerne i rapporti che De' Toschi S.p.a. direttamente intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, possono essere individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("**Aree di Attività a Rischio**"):

1. richieste di provvedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di *core business* (a titolo esemplificativo, partecipazioni ad aste giudiziarie, rilascio di permessi a costruire, autorizzazioni amministrative, certificati di agibilità ecc.).
2. la partecipazione a procedure di gara indette da Enti Pubblici italiani per l'assegnazione di concessioni, di partnership, od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi come tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato (es.: contratti di manutenzione);
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
4. richieste di provvedimenti amministrativi occasionali per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche delle società.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- la partecipazione alle procedure di cui ai punti 1, 2 e 3, anche eventualmente in associazione con un Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 2, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate dall'Amministratore Delegato di De' Toschi S.p.a. o da altri soggetti apicali, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di proporre al CdA le opportune misure preventive.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti, Procuratori Speciali e Dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni che operano in forza di contratti di outsourcing e Partner e da soggetti che operano nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti i "**Destinatari**").

Si pone in evidenza la circostanza che alcune attività si riferiscono alla Pubblica Amministrazione e sono gestite dalla Società controllante, Banca di Bologna (ad esempio.....).

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner - tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) devono essere gestiti in modo unitario, i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio, procedendo alla nomina di

un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

2) gli accordi con i Partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a De' Toschi S.p.a. ;

3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;

4) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura (mediante beni o servizi);

5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A.4 Direttive da emanare per la funzionalità del documento e relative verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito di ciascun Responsabile Interno di Area e/o di Attività a Rischio fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di De' Toschi S.p.a. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione delle Schede di Evidenza e la conservazione della documentazione delle operazioni.

E' compito della Direzione Finanza (funzione gestita dall'outsourcer/Controllante Banca di Bologna) comunicare obiettivi e fornire istruzioni affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione ed alla prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/2001.

Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, rispetto a situazioni ordinarie (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni o rilevazione di pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

A.5 Attività dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV di De' Toschi S.p.a. :

- verificare l' idoneità e l'efficacia delle istruzioni fornite dai Responsabili Interni delle Aree di Attività a Rischio per l'implementazione delle procedure sopra previste e per la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore;
- esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto 231;
- verificare i report relativi alle procedure di seguito indicate.

Procedura Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione